REGOLAMENTO (UE) N. 520/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 831/2002 relativo all'accesso ai dati riservati per fini scientifici per quanto riguarda le indagini e le fonti statistiche disponibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee [1], in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Nell'intento di permettere di pervenire a conclusioni statistiche per scopi scientifici, il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione [2] stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria. Il regolamento elenca le diverse indagini e le fonti statistiche cui si applica.

(2) Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di avere accesso per fini scientifici ai dati riservati dell'indagine europea sulla salute, delle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione, dell'indagine sui bilanci di famiglia e della rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada.

(3) L'indagine europea sulla salute è finalizzata a misurare, su base armonizzata e con un elevato grado di comparabilità tra gli Stati membri dell'UE, lo stato di salute e gli stili di vita (determinanti della salute) dei cittadini dell'UE e l'uso da parte di questi dei servizi sanitari. Il questionario comprende tematiche idonee sia a soddisfare le esigenze delle politiche, sia a rispondere a fini scientifici. L'utilizzo di dataset individuali consentirà ai ricercatori di effettuare studi su popolazioni specifiche (ad esempio, gli anziani), di valutare meglio il loro stato di salute e di determinare la misura in cui i sistemi sanitari soddisfano i loro bisogni. I risultati di tali studi potrebbero essere utilizzati per concepire programmi specifici per gruppi di popolazione differenti o per valutare i piani di prevenzione nazionali e/o europei.

(4) Il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione [3] istituisce un quadro per la produzione di dati statistici armonizzati sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) da parte delle famiglie e dei singoli individui. L'accesso a dataset individuali si rivelerebbe di grande utilità per le attività di ricerca sull'incidenza dell'impiego delle TIC sulle società europee e sull'inclusione digitale. I risultati possono essere utilizzati per valutare le politiche attualmente condotte e per definire nuove politiche a livello nazionale ed europeo, come la strategia i2010.

(5) L'indagine sui bilanci di famiglia comprende la classificazione delle spese secondo le caratteristiche della famiglia, nonché secondo la persona di riferimento e il reddito familiare. L'omogeneità di tale fonte permette di produrre strumenti di microsimulazione utili a testare ipotesi a livello dell'UE e ad aiutare i decisori politici a prendere decisioni informate.

(6) Il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada [4] impone ai paesi dichiaranti di trasmettere a Eurostat microdati trimestrali sui veicoli selezionati per l'indagine, sui percorsi di tali veicoli e sulle merci così trasportate tra le regioni. L'accesso da parte dei ricercatori a tali dati risulterebbe di grande utilità per le analisi della politica dei trasporti e la modellizzazione dei trasporti, tra l'altro ai fini della politica regionale dell'UE, di un equilibrio tra i diversi modi di trasporto e dello sviluppo di reti transeuropee di trasporto nell'UE.

(7) L'indagine europea sulla salute, le statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione), l'indagine sui bilanci di famiglia e la rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada dovrebbero pertanto essere inserite nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è così modificato:

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

[1] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
[2] GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.
[3] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.
[4] GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

«1. L'autorità comunitaria può concedere nei propri locali l'accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

— panel europeo delle famiglie,

— indagine sulle forze di lavoro,

— indagine comunitaria sull'innovazione,

— indagine sulla formazione professionale continua,

— indagine sulla struttura delle retribuzioni,

— statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,

— indagine sull'istruzione degli adulti,

— indagine sulla struttura delle aziende agricole,

— indagine europea sulla salute,

— statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione),

— indagine sui bilanci di famiglia,

— rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»;

2) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

— panel europeo delle famiglie,

— indagine sulle forze di lavoro,

— indagine comunitaria sull'innovazione,

— indagine sulla formazione professionale continua,

— indagine sulla struttura delle retribuzioni,

— statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,

— indagine sull'istruzione degli adulti,

— indagine sulla struttura delle aziende agricole,

— indagine europea sulla salute,

— statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione),

— indagine sui bilanci di famiglia,

— rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO